



Alla c.a. Settore Autorizzazioni rifiuti

e p.c. Toscana Ecoverde S.r.l.

ARPAT – Dipartimento di Pisa

Azienda USL Toscana nord ovest, Dipartimento prevenzione zona  
Alta Val di Cecina e Valdera

Comune di Pomarance

**OGGETTO:** Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per modifica all'impianto di gestione rifiuti non pericolosi sito in via Ponte di Ferro n.269, nel Comune di Pomarance (PI); proponente: Toscana Ecoverde Srl. Nota di risposta.

In riscontro alla vostra nota del 05/04/2024 (prot. 0208554) e relativa documentazione allegata, recante richiesta di parere in merito alla necessità di attivare un procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con riferimento alle modifiche gestionali previste per l'impianto di gestione rifiuti sito in via Ponte di Ferro n.269, nel Comune di Pomarance (PI), si comunica quanto segue.

### Premessa

L'impianto in questione:

- ricade al punto 7 lettera zb) *“Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione ....”* dell'Allegato IV della parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- in occasione del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'art. 208 del D.lgs. 152/2006, è stato sottoposto alla procedura di verifica “postuma” di assoggettabilità a VIA in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R.10/2010 e il procedimento si è concluso con decreto n. 8666 del 20/06/2017, recante esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni;
- è stato oggetto, di pareri del Settore scrivente ex art.58 della l.r. 10/2010, in occasione di modifiche non sostanziali;
- è autorizzato all'esercizio con decreto n. 3489 del 15/03/2018 della Regione Toscana, come da ultimo modificato con decreto n. 19845 del 15/09/2023.

L'impianto in questione:

- non è interessato dal vincolo idrogeologico;
- ricade parzialmente in vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett.c), d.lgs. 142/2004, per la presenza del fiume Cecina;
- è posto in prossimità, ma all'esterno, del Sito della Rete Natura 2000 “Fiume Cecina da Berignone a Ponteginori - IT5170007”;



- dall'esame della mappa della pericolosità da alluvione fluviale (PRGA - Piano di gestione del rischio di alluvioni) disponibile sul sito web dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ricade principalmente in area a pericolosità da alluvione bassa (PI) ed in parte minoritaria in area a pericolosità media (P2).

Richiesta oggetto del presente parere

Il progetto di modifica dell'impianto in oggetto, posto all'attenzione del Settore scrivente, consiste in:

- aumento della quantità di trattamento annuo dei rifiuti EER 200301 (rifiuti spiaggiati costituiti da alghe e posidonie frammiste a legno e privi di sabbia) da 600 t/a a 1.700 t/a, con conseguente aumento della quantità di ammendante compostato verde prodotto e riduzione della quantità di ammendante vegetale semplice non compostato;
- introduzione dei seguenti codici EER da sottoporre a trattamento:
  - ERR 020304, limitatamente agli scarti alimentari di caffè, cereali, privi di componenti fermentescibili;
  - EER 020601, limitatamente agli scarti alimentari di farina e pasta, privi di componenti fermentescibili;
  - EER 190801 biomassa legnosa o comunque di natura vegetale (fogliame, frammenti legnosi di piccole dimensioni ecc.) proveniente dagli impianti di depurazione delle acque reflue. Trattasi di materiale vegetale non trattato ma sottoposto esclusivamente ad una vagliatura meccanica.

Non è richiesta alcuna variazione dei quantitativi complessivamente autorizzati di stoccaggio istantaneo (500 t) e conferimento/trattamento annuo (27.500 t/a), in quanto gli incrementi saranno compensati da una diminuzione in entrata di altri codici EER.

Il proponente nella documentazione trasmessa, a supporto della non sostanzialità – a suo avviso - delle modifiche in esame, evidenzia che:

- i protocolli di accettazione, le procedure gestionali, le attività di carico e scarico, di movimentazione e lavorazione, continueranno a svolgersi nelle modalità già autorizzate;
- non sono previsti aumenti dei quantitativi complessivi di rifiuti in ingresso e di trattamento;
- non è previsto alcun incremento del traffico di automezzi in transito;
- non è prevista nessuna volumetria di stoccaggio aggiuntiva;
- i codici EER di nuova introduzione non hanno carica elevata di fermentescibilità e quindi non avranno impatti odorigeni; sono riconducibili a sfalci e potature, rifiuti ligneo-cellulosici, rifiuti lignei non trattati, scarti vegetali di attività agricole, che non hanno subito alcun trattamento con sostanze chimiche e derivano da lavorazioni di materiali all'origine vergini;
- il gruppo mobile di triturazione/vagliatura continuerà ad essere attivato con la medesima potenzialità in termini di t/h e t/g e sempre in maniera alternativa al cippatore;
- rimarranno invariati gli allestimenti impiantistici e i presidi di abbattimento delle emissioni diffuse già predisposti e validati negli ultimi atti autorizzativi;
- rimarranno invariati gli accorgimenti gestionali già validati ed attuati in impianto per limitare il sollevamento di frazioni polverulente in fase di transito degli automezzi, lavorazione e movimentazione dei materiali (bagnamento cumuli, velocità di transito ridotte, altezze di scarico ridotte, pulizia mezzi in uscita ecc.);
- rimarranno confermate le procedure gestionali specifiche per il materiale con problematiche fitosanitarie, in particolare la cippatura avverrà al coperto e il materiale sarà:
  - sempre movimentato con mezzi coperti da teli;
  - irrorato, dopo la riduzione volumetrica, con soluzioni a base di sali di ammonio quaternario;
- non è prevista alcuna estensione o spostamento delle aree di stoccaggio e lavorazione nel piazzale;
- lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti continueranno ad essere effettuati nelle aree predisposte, su pavimentazione impermeabile, servita da un sistema di raccolta delle acque meteoriche dilavanti;



- non è prevista nessuna variazione dei rifiuti prodotti, costituiti da sovralli delle attività di lavorazione, né delle loro modalità di gestione.

Ciò premesso, dato atto che, per quanto descritto nella documentazione trasmessa dal proponente e dalla documentazione agli atti, il progetto di modifica in esame:

- comporta l'aumento della quantità di trattamento annuo dei rifiuti EER 200301 (rifiuti spiaggiati costituiti da alghe e posidonie frammiste a legno e privi di sabbia) da 600 t/a a 1.700 t/a;
  - comporta l'introduzione di tre nuove tipologie di rifiuti non pericolosi EER 020304, 020601, 190801 riconducibili a sfalci e potature, rifiuti ligneo-cellulosici, rifiuti lignei non trattati, scarti vegetali di attività agricole, che non hanno subito alcun trattamento con sostanze chimiche e derivano da lavorazioni di materiali all'origine vergini;
  - non determina un aumento dei quantitativi rifiuti complessivamente trattati e stoccati ad oggi autorizzati;
  - non determina una variazione significativa per quanto attiene emissione in atmosfera;
  - non determina variazioni per quanto attiene consumi e scarichi idrici e clima acustico;
  - non determina l'introduzione di nuove tecnologie, modifiche gestionali o impiantistiche;
- si tratta quindi di stabilire se tali modifiche rientrino o meno tra quelle di cui al punto 8 lettera t dell'allegato IV parte seconda d.lgs.152/2006, cioè se la medesime siano da considerarsi sostanziali o meno.

#### Considerazioni e conclusioni

La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, all'art. 58 “Modifiche progettuali sostanziali e non sostanziali”, prevede che:

“1. Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegando la documentazione necessaria a supportare tale richiesta.

2. L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:

- a) quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;
- b) se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua;
- c) se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;
- d) se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;
- e) se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.”;

L'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...] l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con



*riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; [...]"*

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 7 lettera zb) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- il punto 8 lettera t) dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3 ter del d.lgs.152/2006;

rilevato che, nel caso in esame, i nuovi codici EER 020304, 020601, 190801 - non pericolosi - sono riconducibili a sfalci e potature, rifiuti ligneo-cellulosici, rifiuti lignei non trattati, scarti vegetali di attività agricole, che non hanno subito alcun trattamento con sostanze chimiche e derivano da lavorazioni di materiali all'origine vergini; la gestione dei nuovi rifiuti previsti in ingresso non comporta l'introduzione di nuove tecnologie, modifiche gestionali o impiantistiche. Non sono previste modifiche alle caratteristiche ed al funzionamento dell'impianto né un suo potenziamento;

dato atto che l'impianto in esame è già stato oggetto di un procedimento in materia di VIA, a cura del Settore scrivente;

dato atto altresì che, allo stato futuro, anche per i nuovi EER 020304, 020601, 190801, è opportuno che l'impianto si uniformi alle buone pratiche ai fini del controllo delle maleodoranze, di cui alle linee guida SNPA n.38/2018, fatto salvo quanto previsto - in materia - dal decreto Ministero Ambiente n.309 del 28.06.2023;

considerato che il progetto di modifica proposto non determina incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione, di tecnologia utilizzata o modifiche impiantistiche, gestionali o logistiche, ma che tuttavia ne costituisca una variazione con riferimento all'introduzione di tre nuovi rifiuti in ingresso all'impianto (codice EER 020304, 020601, 190801) e l'aumento del codice EER 200301 (rifiuti spiaggiati costituiti da alghe e posidonie frammiste a legno e privi di sabbia) da 600 t/a a 1.700 t/a; tali variazioni, a giudizio del Settore scrivente, non sono comunque sostanziali e suscettibili di provocare impatti negativi e significativi sull'ambiente, in quanto non determinano incrementi di dimensione o un cambiamento di localizzazione e non determinano un incremento significativo dei fattori di impatto, a condizione che non sia aumentato il quantitativo di rifiuti complessivamente trattati e stoccati ad oggi autorizzato e che i nuovi rifiuti in ingresso abbiano caratteristiche analoghe a quelli già autorizzati ossia: devono essere riconducibili a sfalci e potature, rifiuti ligneo-cellulosici, rifiuti lignei non trattati, scarti vegetali di attività agricole, che non hanno subito alcun trattamento con sostanze chimiche e derivano da lavorazioni di materiali all'origine vergini.

Sulla base di quanto sopra espresso e considerato si ritiene che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio sul quale è già stata svolta verifica di assoggettabilità alla VIA.



Si ricorda al proponente di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alla modifica prevista. Sono fatti salvi i necessari accorgimenti ed adempimenti antincendio. Si ricordano le indicazioni contenute nelle Circolari del Ministero dell'Ambiente n. 1121 del 21/01/2019 e n. 2730 del 13/02/2019, nonché nel d.p.c.m. 27.08.2021, con riferimento al rischio di incidenti negli impianti che recuperano rifiuti.

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006, fatte salve le esigenze di riservatezza.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:

- Paolo Dall'Antonia (tel. 055 4386450) e-mail [paolo.dallantonia@regione.toscana.it](mailto:paolo.dallantonia@regione.toscana.it) ;
- Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384) e-mail [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it) .

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

PDA/LG